

**Determinazione Direttore n. 389/2022
prot. 3070 del 28 novembre 2022**

Oggetto: Procedura di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di numero 1 Assegno di Ricerca tipologia "Assegno di Ricerca Post Dottorato", della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile dal titolo **"Analisi statistica e sfruttamento scientifico del database di bolidi osservati dalla rete PRISMA"** da svolgersi presso l'INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino.

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 13 agosto 1984, numero 476, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **"Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università"**, ed, in particolare, l'articolo 4;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene **"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**, ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di **"Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"**;
- VISTA** la Legge 8 agosto 1995, numero 335, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la **"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"**, ed, in particolare, l'articolo 2, commi 26 e seguenti;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, con il quale è stato emanato il **"Testo unico delle disposizioni che riguardano la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero"**, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune **"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"**, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 2;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF")** e contiene alcune **"Norme relative allo Osservatorio Vesuviano"**;
- CONSIDERATO** che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** come **"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, numero 394, con il quale è stato emanato il **"Regolamento che contiene le norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni che riguardano la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286"**;
- VISTA** la Legge 8 marzo 2000, numero 53, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le **"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"**, ed, in particolare, l'articolo 15;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)"**, ed, in particolare, l'articolo 80, comma 12;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**, ed, in particolare, gli articoli 3, 40, comma 1, 46, 47, 48, 71, 74;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, numero 53"**, ed, in particolare, gli articoli 17 e 22;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni"**

pubbliche" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16, 17, 30, 34-bis, 35, 35-bis, 36 e 38;

- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002, che contiene le norme per la corretta **"Attuazione dell'articolo 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, in materia di tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335"**;
- VISTA** la Legge 11 luglio 2002, numero 148, che **"Ratifica ed esegue la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997"**, e contiene **"Norme di adeguamento dell'ordinamento interno"**, ed, in particolare, l'articolo 5;
- VISTA** la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune **"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"**, ed, in particolare, l'articolo 27;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la **"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato emanato il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, numero 334, con il quale è stato emanato il **"Regolamento che modifica ed integra il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394, in materia di immigrazione"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il **"Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata"**, ed, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il **"Codice della Amministrazione Digitale"**;

- VISTA** la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**", ed, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, che contiene le norme per la corretta "**Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";
- VISTO** il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene "**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, ed, in particolare, l'articolo 64, comma 4;
- VISTO** il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, ed, in particolare, l'articolo 16 bis, comma 5;
- VISTA** la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:
- disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";

- contiene alcune **"Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti"**;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, con il quale è stato emanato il **"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148"** ed, in particolare, l'articolo 4, che:

- al comma 1, prevede che:
 - ai fini *"...del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero..."*;
 - entro *"...sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento..."*;
 - il *"...provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero..."*;
- al comma 2, che *"...la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero..."*;

CONSIDERATO

che il Ministero della Università e della Ricerca, in sede di interpretazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, ha più volte chiarito che le stesse si applicano anche agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, assimilabili a tutti gli effetti agli *"...altri benefici..."* citati nell'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, che contiene le disposizioni di **"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"**;

VISTA

la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (**"Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l'Anno 2010"**);

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega *"...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e di approvazione, in funzione delle"*

esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il **"Codice dell'ordinamento militare"**, ed, in particolare, gli articoli 678 e 1014;
- VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle **"Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione"**, alle **"Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni"** e ai **"Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata"**;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e integrazioni, che:
- contiene **"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento"**;
 - definisce principi e criteri per la **"Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"**, ed, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, che disciplinano il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica del 9 marzo 2011, numero 102, con il quale è stato definito lo **"importo minimo degli assegni di ricerca"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:
- contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**;
 - disciplina, in particolare, la **"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."**;
- VISTA** la Legge 12 novembre 2011, numero 183, che contiene le **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'Anno 2012)"**, ed, in particolare, l'articolo 15;

- VISTA** la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina gli **"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183"**;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"**, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;
- CONSIDERATO** che, nel rispetto dei **"principi"** e dei **"criteri direttivi"** definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le **"Disposizioni"** che hanno **"riordinato"** in un unico **"corpo normativo"** la **"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**;
- CONSIDERATO** altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:
- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni urgenti per il rilancio della economia"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
 - articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
 - articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
 - articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

- VISTO** il Decreto Legge 12 settembre 2013, numero 104, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, numero 128, ed, in particolare, l'articolo 24, comma 4;
- VISTO** il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, numero 8, che contiene alcune **"Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della Legge 31 dicembre 2012, numero 244"**, ed, in particolare, l'articolo 11;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, ed, in particolare:
- l'articolo 1, che disciplina la **"Carta della cittadinanza digitale"**;
 - l'articolo 7, che disciplina la **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
 - l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
 - l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene **"Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**, ed, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 ed 11;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,**

numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune **"Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"** ed, in particolare, l'articolo 20;

VISTO

il **"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal **25 maggio 2018**;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**;

VISTA

la Legge del 19 giugno 2019, numero 56, che prevede una serie di **"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e per la prevenzione dell'assenteismo"**;

VISTO

il Decreto Legge del 29 ottobre 2019, numero 126, con il quale sono state adottate alcune **"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 20 dicembre 2019, numero 159;

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 6 del predetto Decreto Legge, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca"**, ha:

- > modificato i primi quattro commi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"**, e lo ha integrato con l'inserimento di altri tre commi, il **4-bis**, il **4-ter** e il **4-quater**;

- ha introdotto il nuovo articolo **12-bis**, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato**";

CONSIDERATO

altresì, che il comma **4-ter** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, che contiene "**Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, numero 12;

CONSIDERATO

pertanto, che, a decorrere dal **10 marzo 2020**, i commi **4-bis**, **4-ter** e **4-quater** dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, come introdotti dall'articolo 6 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, numero 126, e parzialmente modificati dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, hanno riformato, con specifico riguardo agli Enti di Ricerca, la disciplina finalizzata al "**superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni**", contenuta nell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75;

VISTA

l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 2017, numero 75, il quale prevede che le "*...amministrazioni pubbliche, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il loro Piano Triennale dei Fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda **"tutti"** i seguenti requisiti:*

- a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni...*";

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma **4-bis** dell'articolo **12** del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il requisito di cui alla precedente **lettera b)**, è soddisfatto, limitatamente agli **Enti Pubblici di Ricerca**, anche "*...dalla*

*idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del Decreto Legge del 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, numero 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per "**chiamata diretta**" da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale...", fermo restando che, per "...la stabilizzazione di personale assunto con procedure diverse da quelle indicate al comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 (come, ad esempio, nel caso di un'assunzione per "**chiamata diretta**"), si deve provvedere all'espletamento preventivo di procedure finalizzate ad accertare l'idoneità del predetto personale..."*;

CONSIDERATO

*inoltre, che, ai sensi del **comma 4-ter** del predetto articolo 12, il requisito di cui alla **lettera c)**, limitatamente agli **Enti Pubblici di Ricerca**, deve "...essere interpretato nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca...", fermo restando che, per "...le procedure di stabilizzazione si continua a tenere conto esclusivamente, per i predetti requisiti, del fatto che gli stessi devono essere stati maturati al **31 dicembre 2017**, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine..."*;

VISTA

*altresì, l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il quale prevede, a sua volta, che, fino al **31 dicembre 2022**, le "...Amministrazioni possono bandire, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda "**tutti**" i seguenti requisiti:*

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) abbia maturato, alla data del **31 dicembre 2022**, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso..."*;

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma **4-quater** dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il termine di scadenza fissato per la conclusione delle "...procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75...", è stato prorogato, limitatamente alle procedure "...poste in essere dagli Enti Pubblici di Ricerca...", dal "...31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021**...";

VISTO

l'articolo **12-bis** del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, in vigore dal **29 dicembre 2019**, che contiene disposizioni in materia di **"Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato"** e che recita testualmente:

*"Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla **"Carta Europea dei Ricercatori"**, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo";*

VISTA

la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il **"Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2020"** e il **"Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022"**, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 147 e 148;

VISTA

la Circolare del 5 febbraio 2021, numero 12, emanata dallo **"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"**, che, relativamente alla **"Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335"**, definisce le **"Aliquote contributive per il reddito relativo all'anno 2021"**;

VISTA

la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di

Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

- VISTO** il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 del nuovo "**Statuto**";
- VISTO** il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data **24 giugno 2021** ed entrato in vigore il **9 luglio 2021**;
- VISTO** il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015** e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, il quale stabilisce che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" può "...conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto da un apposito Disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione...";
- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;
- VISTO** il "**Regolamento che disciplina l'amministrazione, la contabilità e l'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTO** il "**Disciplinare per il Conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**",

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2011, numero 44, ed entrato in vigore il **1° luglio 2011**;

VISTA la Delibera del 3 ottobre 2011, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha apportato alcune modifiche al "**Disciplinare**" innanzi specificato;

VISTA la Delibera del 19 ottobre 2016, numero 106, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato "*...le linee generali di indirizzo nel rispetto delle quali deve essere definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale...*";

VISTO il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018, il quale, al punto 6), stabilisce che, nelle "*...more della approvazione di un nuovo Disciplinare in materia di attività di ricerca finanziata con borse o assegni, il Consiglio di Amministrazione conviene sulla opportunità di rivedere il Disciplinare attualmente vigente in talune parti dispositive che, nella pratica, si sono rivelate non opportune, quale la necessità di richiedere per tutte le figure professionali da assumere il requisito del dottorato di ricerca...*";

VISTA la Delibera del 23 marzo 2018, numero 22, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le "**Linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo**", che contengono anche alcune importanti indicazioni per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTA la Delibera del 18 settembre 2018, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "**Relazione**" predisposta dal Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che definisce il "**Programma Nazionale di Assegni di Ricerca**";

VISTO in particolare, nell'ambito del predetto "**Programma**", il Paragrafo dal titolo "**Proposte di revisione dei criteri di definizione dei programmi degli assegni di ricerca**";

VISTA la Delibera del 29 gennaio 2019, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune "**Modifiche delle Linee Guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca**";

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 1, comma 5, delle predette "**Linee Guida**" prevede che:

- la "*...attribuzione degli **Assegni di ricerca** avviene attraverso procedure di selezione rese pubbliche con appositi bandi...*";
- le "*...selezioni potranno avere carattere nazionale o locale...*";

- in caso di "...**bandi a carattere nazionale**, i candidati dovranno presentare un progetto di ricerca accompagnato da una lettera di accettazione del Direttore di Struttura territoriale dove si intende svolgere l'attività di ricerca...";
- il "...programma sarà valutato dalla commissione giudicatrice, insieme al curriculum scientifico- professionale e ai titoli presentati dal candidato...";

VISTA

la Determina numero 188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di "**Conferimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca**" dell'Istituto Nazionale di Astrofisica" con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino al **Dott. Silvano Fineschi** a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;

VISTA

la Delibera del 15 maggio 2020, numero 40, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito, in via provvisoria, la nuova "**Policy per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato**", stabilendo, in particolare, che:

- limitatamente alla copertura delle posizioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in deroga nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020 e alle posizioni che sia necessario coprire durante il regime transitorio, le relative procedure potranno essere attivate inoltrando una semplice informativa e a condizione che nei Bandi di Selezione e nei Contratti vengano inserite apposite clausole secondo lo schema che dovrà essere predisposto, congiuntamente, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, nel rispetto del seguente principio:
"Le posizioni a termine sono concepite per offrire opportunità a giovani post-doc, assegnisti o titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che vogliano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato";
- limitatamente alle procedure di selezione per la copertura di posizioni a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca, che sono in itinere e per le quali, alla data del 15 maggio 2020, non è stato ancora firmato il contratto, in quest'ultimo dovrà essere inserita una clausola secondo lo stesso schema innanzi specificato;

VISTA

la nota circolare del 16 maggio 2020, numero di protocollo 2491, indirizzata ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi delle "**Strutture di Ricerca**", con la quale la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, al fine di dare piena e tempestiva attuazione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, numero 40, hanno definito, congiuntamente, le clausole da inserire:

- 1) nei "**Bandi di Selezione**" per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- 2) nei "**Contratti**" da stipulare con i vincitori delle procedure di selezione espletate per le finalità di cui al precedente punto 1);

VISTI

in particolare:

- il testo della clausola da inserire nei "**Bandi di Selezione**" di cui al precedente punto 1), che si riporta di seguito integralmente:
"La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
 - *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*
- il testo della clausola da inserire nei "**Contratti**" di cui al precedente punto 2), che si riporta di seguito integralmente:
"Il presente contratto è contestualmente finalizzato:
 - *a offrire al suo titolare una opportunità di crescita professionale e, in particolare, una opportunità di cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare una specifica professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, una posizione che si colloca al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituisce alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*

ATTESO

che, secondo quanto previsto dalla nota circolare innanzi richiamata, le predette *"...clausole possono essere utilizzate per tutte le fattispecie espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera assunta nella seduta del 15 maggio 2020 e il loro inserimento*

nei Bandi di Selezione e nei Contratti consente di emanare i primi e di stipulare i secondi senza dover richiedere più alcuna autorizzazione in deroga al predetto Organo di Governo...";

VISTA la Delibera del 5 giugno 2020, numero 54, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, la **"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"**, confermando, peraltro, l'inserimento, sia nei **"Bandi di Selezione"** che nei **"Contratti"**, delle predette clausole;

CONSIDERATO in particolare, che è necessario attivare una procedura di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTA la Delibera del 30 dicembre 2021, numero 82, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2022;

VISTA la richiesta di attivazione della procedura per il conferimento dell'assegno di ricerca in oggetto, presentata dal Dott. Daniele Gardiol, Primo Tecnologo e Coordinatore Nazionale nonché Responsabile scientifico del progetto PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera), in data 17 novembre 2022, prot. n.2955, Tit. III - CI 8;

VISTA la richiesta di attivazione della procedura di selezione inviata alla Direzione Scientifica e avente riscontro positivo datato 24 novembre, ticket numero 312007 nell'ambito del progetto PRISMA (Resp. Daniele Gardiol);

CONSIDERATO che il costo annuo dell'Assegno di Ricerca da corrispondere al Titolare è pari a Euro **28.000,00**;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della spesa complessiva annua per il Progetto **"Progetto PRISMA"** Resp. Daniele Gardiol, Obiettivo Funzione 1.05.01.18.66 per n. 12 mesi, capitolo 1.01.01.01.009 "Assegni di Ricerca",

DETERMINA

Articolo 1

Numero, durata ed ambito disciplinare degli assegni di Ricerca

1. Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" indice, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, una procedura di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di numero uno assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi ed eventualmente rinnovabile, per le esigenze del Progetto di Ricerca denominato "**PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera**" dal titolo "**Analisi statistica e sfruttamento scientifico del database di bolidi osservati dalla rete PRISMA**".
2. La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata: a) a offrire una opportunità di crescita professionale ai giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca, o a giovani che abbiano comunque maturato esperienza nel campo della ricerca e che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine; b) a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.
3. L'Assegno oggetto della procedura di selezione è così articolato:
 - **Titolo: "Analisi statistica e sfruttamento scientifico del database di bolidi osservati dalla rete PRISMA"**.
 - **Sede di Svolgimento:** "Osservatorio Astrofisico di Torino" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".
 - **Responsabile Scientifico:** Dott. Daniele Gardiol (daniele.gardiol@inaf.it), Coordinatore Nazionale nonché Responsabile scientifico della rete PRISMA (daniele.gardiol@inaf.it).
 - **Programma della ricerca:** L'assegno oggetto della procedura di selezione è finalizzato all'analisi statistica e allo sfruttamento scientifico del database di bolidi osservati dalla rete PRISMA. In particolare l'attività verterà su:
 - La determinazione del flusso verso la Terra di oggetti delle dimensioni tipiche del centimetro, ad oggi noto con scarsa precisione;
 - La definizione di un possibile legame tra i bolidi osservati e Near Earth Object (NEO) e Potentially Hazardous Object (PHO) noti, rendendo quindi possibile una precisa determinazione della composizione chimica di tali oggetti attraverso il recupero e l'analisi di meteoriti recuperate al suolo;
 - L'analisi dei parametri orbitali dei meteoroidi associati ai bolidi osservati (*parent bodies*) al fine di scoprire nuove famiglie orbitali legate a NEO e PHO ancora sconosciuti;
 - Il miglioramento dei modelli di ingresso in atmosfera in dinamica ipersonica di meteoroidi per meglio confinare il valore dei parametri fisici del fenomeno;
 - L'identificazione e la catalogazione di possibili meteore di origine interstellare che potrebbero portare alla scoperta e al recupero, per la prima volta, di un oggetto di origine extra-solare.

Tale attività si svolgerà nell'ambito della collaborazione PRISMA, sia presso l'INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino sia presso sedi di altri enti che collaborano e contribuiscono al progetto quali il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, o altre. Il/la vincitore/vincitrice lavorerà a stretto contatto con il responsabile scientifico che seguirà le fasi dell'attività per monitorarne e garantirne la qualità e l'efficacia. Saranno inoltre considerati titoli preferenziali:

- conoscenza approfondita del linguaggio IDL (Interactive Data Language);
- conoscenza adeguata del fenomeno delle meteore;
- esperienza documentata nel campo della fisica delle meteore e dell'analisi delle meteoriti.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
 - Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in Astronomia, Fisica o Matematica (ovvero di altro titolo rilasciato da Istituto estero che sia riconosciuto equipollente da competente autorità italiana o assunto come equivalente dalla Commissione Esaminatrice) e successiva documentata esperienza di almeno 3 (tre) anni di attività scientifiche e/o tecnologiche attinenti al programma;
 - Dottorato di ricerca o titolo equivalente, anche se conseguito all'estero (l'equivalenza viene valutata dalla commissione esaminatrice sulla base di criteri all'uopo stabiliti);
2. I candidati che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio indicato nel comma 1, del presente articolo, sono tenuti, qualora lo stesso sia riconosciuto equipollente/equivalente dalle vigenti disposizioni normative, a comprovare la equipollenza/equivalenza con le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 5, del presente "**Bando**";
3. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", oltre al requisito di cui al precedente comma 1, devono possedere quelli di seguito specificati:
 - a) cittadinanza italiana, fatta eccezione:
 - per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
 - per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
 - per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal successivo comma 5;
 - b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (**requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani**);
 - c) età non inferiore ai diciotto anni;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) non avere riportato condanne penali;
 - f) non avere procedimenti penali in corso;
 - g) conoscenza adeguata della lingua inglese, sia scritta che parlata.

4. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea, come anche i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:
 - a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
 - b) godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
 - c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea, che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero.
6. Tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
7. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" e dichiarati nelle rispettive domande.
8. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.
9. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", su proposta del "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", nella sua qualità di "**Responsabile del Procedimento**".

Articolo 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione

1. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, corredata di tutta la documentazione necessaria ed esclusivamente secondo lo schema di domanda di cui allo "**Allegato A**" del presente "**Bando**", dovrà pervenire all'Amministrazione, a pena di esclusione, entro e non oltre il **22 dicembre 2022** alle ore **23:59** tramite le modalità descritte al comma 3, del presente articolo.
2. Il presente "**Bando**", con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito web dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", al seguente indirizzo "**www.inaf.it**", **Sezione "Lavora con noi"**, Sottosezione "Assegni di ricerca", e sul sito web dello "Osservatorio Astrofisico di Torino", al seguente indirizzo **<https://www.oato.inaf.it/procedure-in-corso>**.
3. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, oggetto del presente "**Bando**", dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- a) raccomandata con avviso di ricevimento all'INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino, Via Osservatorio n. 20, 10025 Pino Torino (TO); sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la sigla del concorso: "Bando OATO 2022 PRISMA" oltre a nome e cognome del candidato; la domanda **dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre** il termine di cui al comma 1;
 - b) a mezzo di posta elettronica certificata, in formato "PDF" non modificabile, esclusivamente **al seguente indirizzo PEC: oatorino@pcert.postecert.it**, indicando nell'oggetto la sigla del concorso: " **Bando OATO 2022 PRISMA** " oltre a nome e cognome del candidato; la domanda **dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59** del termine di cui al comma 1, fermo restando che la data e l'ora di **ricezione** della domanda saranno certificate dal sistema informatico;
 - c) a mezzo di corriere espresso autorizzato, all'INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino, Via Osservatorio n. 20, 10025 Pino Torino (TO); sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la sigla del concorso: " Bando OATO 2022 PRISMA " oltre a nome e cognome del candidato; la domanda **dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre** il termine di cui al comma 1, nella fascia oraria 9,00-16,00, dal lunedì al venerdì.
 - d) consegna a mano all'INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino, Via Osservatorio n. 20, 10025 Pino Torinese (TO), nella fascia oraria 9,00-16,00, dal lunedì al venerdì; la domanda **dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre** il termine di cui al comma 1.
- 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, mancato o ritardato recapito, disguidi postali, comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore, della domanda di ammissione al concorso e pertanto le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1, saranno considerate irricevibili.
 - 5. Non saranno accettate le domande di ammissione alla procedura concorsuale che provengano da una casella di posta elettronica ordinaria o certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.
 - 6. Le domande di ammissione alla procedura concorsuale trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma del presente articolo saranno, pertanto, considerate irricevibili.
 - 7. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale **deve essere sottoscritta** con la firma autografa del candidato, valida unicamente in presenza di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
 - 8. Qualora la domanda di ammissione al concorso venga inviata a mezzo di posta elettronica certificata, la stessa **deve essere sottoscritta** con firma digitale elettronica qualificata (FEQ).
 - 9. La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
 - 10. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura concorsuale oggetto del presente **"Bando"**, con provvedimento motivato del Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Torino", qualora:
 - a) la domanda di ammissione risulti priva della sottoscrizione prevista dai commi

- precedenti;
- b) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

Modalità di redazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione

1. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 3, lettera a), del presente "**Bando**";
 - c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
 - d) il possesso di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del presente "**Bando**", specificando:
 - l'anno in cui è stato conseguito, l'Università, l'Istituto, l'Organismo, il Centro di Ricerca o altro Ente qualificato, pubblico o privato, anche estero, che lo ha rilasciato e la votazione finale;
 - nel caso di documentata esperienza, di durata almeno triennale, in attività di ricerca che rientrano tra quelle che formano oggetto del progetto proposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente "**Bando**", i relativi periodi temporali e le Università, gli Istituti, gli Organismi o Centri di Ricerca o gli altri Enti qualificati, pubblici e privati, anche stranieri, presso i quali è stata maturata, fermo restando che:
 - 1) il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è tenuto a dichiarare espressamente se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia già stato dichiarato equivalente o equipollente ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**";
 - 2) in mancanza della dichiarazione di cui al precedente punto 1), il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione copia del certificato o, in alternativa, della documentazione che attesti il titolo di studio posseduto, gli esami sostenuti e/o le attività formative e di ricerca svolte e la votazione finale, al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari e/o utili per l'accertamento della sua equivalenza ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**";
 - e) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);

- g) l'impegno a non fruire, nel periodo di durata dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle previste dall'articolo 9 del presente "**Bando**";
- h) di avere una conoscenza adeguata della lingua inglese, sia parlata che scritta.
- 2. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell'articolo 2, comma 4, del presente "**Bando**".
- 3. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 4, del presente "**Bando**".
- 4. I soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente "**Bando**" mediante la produzione di appositi certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero.
- 5. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "**Bando**".
- 6. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
 - a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di ammissione alla procedura di selezione.
- 7. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata:
 - a) dal "**curriculum vitae et studiorum**" del candidato, redatto in lingua italiana o lingua inglese, datato e sottoscritto, che deve contenere anche una relazione descrittiva di tutte le attività professionali svolte;
 - b) da copia del certificato o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti, ai sensi del comma 1, lettera d), punto 2), del presente articolo, il titolo di studio posseduto;
 - c) da un elenco completo dei titoli ritenuti idonei a comprovare la qualificazione professionale del candidato nonché la sua attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca che formano oggetto del progetto che intende proporre ai fini della partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**";
 - d) da un elenco completo delle pubblicazioni attinenti alle medesime attività di cui alla precedente lettera c), datato e sottoscritto, che deve contenere tutte le indicazioni

relative ai titoli delle pubblicazioni, alle riviste, agli anni di pubblicazione, alle liste degli autori e agli indirizzi web sui quali è possibile prenderne visione;

e) da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale.

8. Il "**curriculum vitae et studiorum**" di cui al comma 7, lettera b), del presente articolo deve essere redatto dal candidato utilizzando il formato "**Europass**" o, comunque, un formato che abbia impostazione e contenuti analoghi, e con le modalità indicate dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di attestare la veridicità del suo contenuto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dei successivi articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e delle norme speciali vigenti in materia.
9. I candidati che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, devono espressamente richiedere, nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, l'ausilio necessario, in relazione alla loro specifica situazione, per sostenere l'eventuale colloquio.
10. Per le finalità specificate nel comma 9 del presente articolo, la domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 luglio 1999, numero 6, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi, in relazione alla situazione di handicap del candidato o alla sua disabilità, gli elementi essenziali, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti idonei a garantire il regolare svolgimento del predetto colloquio.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
 - a) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati ovvero di ritardi o disguidi imputabili ai servizi postali o telegrafici;
 - b) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) nei casi di eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
12. L'Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**", unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione.
13. Nel caso in cui venga utilizzato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare una conferma di ricezione della comunicazione.
14. I titoli prodotti dal candidato ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 6 debbono essere comprovati:
 - a) relativamente ai titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato b**);
 - b) relativamente ai titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pubbliche Amministrazioni e da Gestori di Pubblici Servizi, con una delle seguenti modalità:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,

- numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello all'uopo predisposto (Allegato b);
- documento in originale;
 - documento in copia autentica;
 - documento in fotocopia, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato b**).
15. In caso di produzione di documenti informatici, devono essere utilizzati, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente "**PDF**" o "**TIFF**".
16. Relativamente ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o di atti di notorietà rese dai candidati ai fini della partecipazione alla procedura di selezione che forma oggetto del presente "**Bando**", si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge 12 novembre 2011, numero 183.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La "**Commissione Esaminatrice**" è nominata con provvedimento del Direttore, ed è composta dal Presidente e da due componenti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "**Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**", come richiamato nelle premesse del presente "**Bando**".
2. Con lo stesso provvedimento verrà nominato il "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", che svolgerà anche le funzioni di "**Responsabile del Procedimento**", con il preciso compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione.
3. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, la "**Commissione Esaminatrice**" stabilisce:
 - a) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, che devono essere espressamente indicati nel verbale della riunione, al fine di assegnare i rispettivi punteggi;
 - b) il calendario dell'eventuale colloquio;
 - c) il criterio/parametro in base al quale la commissione stabilisce di non procedere allo svolgimento del colloquio.
4. La "**Commissione Esaminatrice**", ai fini della definizione dei criteri per la valutazione sia dei titoli che del colloquio, deve ispirarsi ai principi generali fissati dalla "**Carta Europea dei Ricercatori**".
5. La "**Commissione Esaminatrice**" può attribuire complessivamente ad ogni candidato un punteggio non superiore a **100**, così articolato:
 - a) **70** punti per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente "**Bando**".
 - b) **30** punti per l'eventuale colloquio.

Articolo 6

Svolgimento della selezione e valutazione dei titoli

1. La selezione è per titoli integrata da eventuale colloquio.
2. I titoli valutabili, entro il limite massimo pari a **70 punti**, sono i seguenti:
 - a) **Svolgimento di una documentata attività scientifica** attinente al tema dell'assegno di ricerca, presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
 - b) **conoscenza di linguaggi di programmazione** utili allo svolgimento del programma dell'assegno;
 - c) **"curriculum vitae et studiorum"**;
 - d) pubblicazioni attinenti le stesse attività indicate nella precedente lettera a);
 - e) altri contratti di borse di studio/assegno di ricerca/contratti di ricerca;
 - f) eventuali altri titoli pertinenti definiti dalla commissione in sede di prima riunione.
3. Nel caso la commissione stabilisca la necessità di un colloquio integrativo, vi verranno ammessi i candidati che abbiano riportato, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a **49/70**.
4. L'eventuale colloquio, che potrà essere svolto anche in videoconferenza, sarà diretto ad accertare il livello professionale del candidato e la sua attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca che formano oggetto del progetto proposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente **"Bando"**.
5. I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con apposito avviso, inviato a mezzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, con conferma di ricezione della comunicazione, almeno quindici giorni prima di quello in cui è stato fissato il colloquio.
6. Nel predetto avviso verrà data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato dal candidato in sede di valutazione dei titoli;
 - b) del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento del colloquio.
7. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale.
8. Qualora il colloquio venga svolto in videoconferenza, dovranno essere adottate misure idonee ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza e di imparzialità.
9. Qualora, invece, il colloquio venga svolto in presenza, dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a) per lo svolgimento del colloquio dovrà essere utilizzata un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione;
 - b) al termine di ogni seduta riservata al colloquio, la Commissione Esaminatrice predisporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi;
 - c) il predetto elenco, sottoscritto dal **"Presidente"** e dal **"Segretario"** della **"Commissione Esaminatrice"**, verrà affisso all'ingresso dell'aula scelta per lo svolgimento del colloquio;
 - d) al termine di ogni seduta la Commissione Esaminatrice redigerà apposito verbale, nel quale verranno riportati i punteggi riportati nel colloquio dai singoli candidati;
10. L'eventuale colloquio si intende superato se il candidato avrà raggiunto un punteggio ameno pari a **21/30**.
11. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.
12. Alla conclusione della procedura di selezione, il **"Segretario"** della **"Commissione Esaminatrice"**, nonché **"Responsabile del Procedimento"** curerà la trasmissione al Direttore dei relativi atti, nonché della **"graduatoria finale di merito"**.

13. La "**graduatoria finale di merito**" della procedura di selezione è approvata con provvedimento del Direttore e viene pubblicata sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astrofisico di Torino** " al seguente indirizzo: www.oato.inaf.it.

Articolo 7

Conferimento dell'assegno e stipula del relativo contratto

1. I vincitori della procedura di selezione saranno formalmente convocati per la stipula dei contratti con i quali verrà perfezionato il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. I vincitori della procedura di selezione decadono dal diritto all'assegno nel caso in cui non sottoscrivano il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i casi di impedimento e/o i casi di forza maggiore che richiedano un differimento del conferimento, previa valutazione e autorizzazione del Responsabile del Progetto.
- 3.
4. La stipula dei predetti contratti non darà luogo, in nessun caso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né farà sorgere in capo ai titolari degli assegni il diritto all'accesso ai ruoli dell'Ente.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, i vincitori della relativa procedura dovranno rilasciare formale dichiarazione di accettazione degli assegni, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente "**Bando**".
6. I soggetti che abbiano conseguito i **titoli di studio all'estero**, ai fini del riconoscimento della loro equipollenza/equivalenza secondo le vigenti disposizioni normative, sono tenuti a produrre, entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, i documenti, in originale o in copia autentica all'originale, che riconoscano la loro equipollenza/equivalenza, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti l'avvio della procedura preordinata al riconoscimento della predetta equipollenza/equivalenza.
7. Nel caso in cui la documentazione prevista dal comma 5 del presente articolo non venga prodotta, venga prodotta fuori termine o venga prodotta in modo parziale e/o incompleto, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro. Nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione, se non in contrasto con le sue esigenze, può decidere, su richiesta dell'interessato, di prorogare il termine di scadenza fissato per la presentazione della predetta documentazione.
8. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 4 del presente articolo, i titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca dovranno assumere, sotto la loro responsabilità, l'impegno di non usufruire, durante tutto il periodo di durata dei predetti assegni, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare le loro attività di ricerca, di sovvenzioni o di altri assegni di ricerca.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 del presente articolo, i vincitori della procedura di selezione che intendano rinunciare agli assegni dovranno far pervenire apposita

comunicazione alla Direzione Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" – **Osservatorio Astrofisico di Torino**.

10. Qualora i vincitori della procedura di selezione dichiarino espressamente, con le modalità definite nel precedente comma 8, di rinunciare al conferimento degli assegni ovvero nei casi in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con i predetti vincitori i relativi contratti, i titolari degli assegni decidano di recedere dai contratti o decadano dal diritto o i contratti vengano risolti, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" – **Osservatorio Astrofisico di Torino** si riserva di conferire i medesimi assegni ai candidati che sono risultati idonei, secondo l'ordine previsto dalla "**graduatoria finale di merito**", approvata e pubblicata con le modalità previste dall'articolo 6, comma 11, del presente "**Bando**".
11. I titolari degli assegni sono tenuti, a pena di decadenza dal relativo diritto, a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di avviare le attività di ricerca.
12. Per quanto riguarda, invece, i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dei soggetti terzi, i titolari degli assegni saranno coperti da apposita polizza assicurativa stipulata dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con oneri a proprio carico.
13. La polizza di cui al precedente comma non copre i titolari degli assegni dai rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dell'Ente.
14. I titolari degli assegni possono recedere dai contratti all'uopo stipulati dando un preavviso scritto di almeno **30 giorni**.
15. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
16. In caso di mancato preavviso, l'Ente ha il diritto di trattenere sugli emolumenti ancora da corrispondere al titolare dell'assegno l'importo corrispondente al periodo per il quale il preavviso non è stato dato.
17. In ogni caso, l'annullamento della procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**", che costituisce l'indispensabile presupposto del conferimento degli assegni, è motivo di risoluzione dei relativi contratti, senza obbligo di preavviso e fatto comunque salvo il pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni eventualmente già rese.

Articolo 8 **Valutazione dell'attività di ricerca**

1. I titolari degli assegni sono soggetti a valutazione, secondo la cadenza indicata nei relativi contratti, e sono tenuti a redigere, a tal fine, dettagliate relazioni scritte sulle attività di ricerca svolte, da sottoporre all'esame del Supervisore, che provvederà ad approvarle, esprimendo, in merito, il proprio motivato giudizio.
2. Nel caso in cui il Supervisore non dovesse approvare la relazione sulle attività di ricerca svolte dal titolare dell'assegno, motivando adeguatamente la propria decisione, la Direzione Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" - **Osservatorio Astrofisico di Torino** procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto.

Articolo 9 **Cumuli ed incompatibilità**

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non possono essere conferiti ad unità di personale in servizio di ruolo presso lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con contratto di

lavoro a tempo determinato o indeterminato ed al personale in servizio di ruolo presso gli Enti indicati nell'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, la titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale, ai Corsi di Dottorato di Ricerca con diritto alla borsa, ai Corsi di Specializzazione Medica, sia in Italia che all'estero, ai Corsi di Master Universitario, sia di Primo che di Secondo Livello.
3. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni, anche con regime di impegno a tempo parziale.
4. Non è ammesso il cumulo degli assegni con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, tra le quali rientra anche lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", o straniere, internazionali o sovranazionali, utili a integrare, con soggiorni all'estero, le attività di ricerca svolte dai titolari degli assegni.
5. Non è ammesso il cumulo degli assegni con emolumenti percepiti per lo svolgimento, in modo continuativo, di attività di lavoro, anche con regime di impegno a tempo parziale.
6. È invece compatibile con l'assegno di ricerca una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché la stessa non sia in conflitto con l'attività di ricerca svolta per conto e nell'interesse dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" o ne ritardi lo svolgimento.
7. L'attività di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzata dal Direttore Scientifico, sentito il Responsabile del Programma di Ricerca.
8. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non possono essere conferiti al personale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", di altri Enti di Ricerca o di Università collocati in stato di quiescenza.

Articolo 10 **Trattamento economico**

1. L'importo annuo dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è pari ad **Euro 28.000,00**.
2. L'importo di cui al precedente comma è calcolato al netto degli oneri a carico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e al lordo delle imposte a carico del titolare dell'assegno e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
3. Agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1995, numero 335, e successive modifiche e integrazioni.
4. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 247 del 23 ottobre 2007, mentre in materia di congedo per malattia, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dallo "**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**", ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007, come richiamato nel comma precedente, è integrata dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

6. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non viene calcolato ai fini della quantificazione del termine di durata dell'assegno.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del presente "**Bando**", il titolare dell'assegno è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni, che dovrà essere esibita al momento della stipula del contratto.

Art. 11 **Conferimento dell'assegno**

1. Al/Alla vincitore/vincitrice sarà data formale comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca che avrà inizio presumibilmente entro il **2 maggio 2023**, previa verifica della disponibilità economica.
2. Entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il vincitore dovrà far pervenire all'Osservatorio Astrofisico di Torino la dichiarazione di accettazione dell'assegno, senza riserve e alle condizioni che saranno indicate, nonché i documenti che gli verranno richiesti.
3. Il vincitore/la vincitrice dell'assegno avrà l'obbligo di frequentare, per la durata della stessa, la sede dell'Osservatorio Astrofisico di Torino sede di svolgimento del medesimo assegno, secondo le esigenze stabilite dai Responsabili.
4. Nel caso di rinuncia del vincitore, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria dei candidati ritenuti idonei.
5. Nella dichiarazione il/la vincitore/vincitrice dovrà dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà, durante tutto il periodo della borsa di studio, di altre borse, né di sovvenzioni o assegni analoghi, e che non percepirà stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblici o privati, né da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Il godimento dell'assegno non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
7. Il vincitore della l'assegno è tenuto a provvedere, personalmente, alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, della quale dovrà consegnare copia all'Amministrazione al momento della stipula del contratto, pena decadenza del conferimento dell'incarico.
8. Potranno essere giustificati ritardi e/o interruzioni dell'assegno solo se dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore, debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente all'INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino, fermo restando che la disposizione di ogni eventuale rinvio o prosecuzione oltre la scadenza sarà condizionata da una ulteriore valutazione del Direttore dell'Istituto o da eventuali vincoli di bilancio.
9. In caso di rinuncia, di decadenza o di dimissioni del vincitore/vincitrice, Il Direttore dell'INAF – OATO, sentiti i Responsabili del presente assegno di ricerca, può assegnare ai candidati successivi in graduatoria, la relativa/restante quota.

Articolo 12 **Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, il "**Responsabile del Procedimento**" è la Dottoressa Annalisa Deliperi, inquadrato nel

Profilo Collaboratore Tecnico, IV Livello Professionale, ed in servizio presso l'Osservatorio Astrofisico di Torino dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**", lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presentano domanda di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**" o, comunque, acquisiti a tal fine dal predetto "**Istituto**", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della "**Commissione Esaminatrice**".
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ed, in particolare, il diritto di accedere ai loro dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "**Responsabile della Protezione dei Dati**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: **rpdp@inaf.it**;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: **rpdp-inaf@legalmail.it**.
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto "**Regolamento**", o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo "**Regolamento**".

Articolo 14

Pubblicità

1. Il presente avviso di selezione nonché gli atti conseguenti al predetto avviso saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul Sito Web dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "**www.inaf.it**", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Assegni di Ricerca**", in quello dello Osservatorio Astrofisico di Torino, www.oato.inaf.it, nonché sul Sito Istituzionale del Ministero della Università e della Ricerca e sul Sito Istituzionale dell'Unione Europea, secondo le modalità indicate da predetto Dicastero.

Articolo 15 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non sia previsto e disciplinato dal presente "**Bando**" si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

Pino Torinese, 28 novembre 2022

**Il Direttore
Dott. Silvano FINESCHI**

